

**ACCORDO ATTUATIVO IN RELAZIONE ALLA CONVENZIONE
REP. CONVENZIONI ITALIA DRM CALABRIA N.12 DEL 15.07.2022**

TRA

La **Direzione Regionale Musei Calabria** (di seguito denominata DRM-CAL) con C.F. 98108420781, avente sede in Cosenza, via Gian Vincenzo Gravina – Palazzo Arnone, rappresentata dal Dott. Filippo Demma Direttore *ad Interim*, domiciliato per la carica presso la DRM-CAL (drm-cal@pec.cultura.gov.it)

E

Il **Dipartimento di Studi Storici** (di seguito anche “Dipartimento”), con sede legale in Torino, in via Sant’Ottavio 20 – C.F. 80088230018, P.I. 02099550010, PEC: stusto@pec.unito.it, rappresentato da:

■ il Direttore Prof. Gianluca Cuniberti, nato a Mondovì (CN) il 07/07/1969, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 02/02/2023.

■ la Dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca, nata a Torino il 6/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto, entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Studi Storici, in Torino, Via S. Ottavio, 20, 10124

PREMESSO CHE

■ In data 15 luglio 2022 le Parti hanno sottoscritto la Convenzione Rep. Convenzioni Italia DRM Calabria n. 12 e Rep. UNITO n. 19/2022 Prot. N. 1717 con l’obiettivo di collaborare in attività di ricerca, formazione e divulgazione rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Museo e del Parco Archeologico Nazionale di Locri. A tal scopo hanno concordato di condividere iniziative indirizzate allo sviluppo di nuovi progetti nel campo della ricerca archeologica, alla promozione di studi e ricerche, alla valorizzazione e comunicazione dei relativi risultati e, in generale, del patrimonio archeologico.

Tale Convenzione prevede più precisamente:

- supporto tecnico-scientifico per le attività di ricerca ai fini della valorizzazione e miglioramento della fruizione del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, nonché supporto specialistico durante le fasi di redazione dei progetti di accessibilità, valorizzazione e miglioramento della fruizione;
- realizzazione e promozione di attività di ricerca archeologica all’interno del Parco e delle sedi espositive e depositi afferenti;
- realizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- realizzazione e promozione di attività formative da svolgersi con studenti e discenti (ad es. tirocini, stages, attività caratterizzate dal riconoscimento di crediti formativi come previsto dalla

normativa vigente in materia), fermi restando gli obblighi assicurativi e gli adempimenti della sicurezza previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che rimarranno in capo dal Dipartimento.

○ L'articolo 2 della citata Convenzione prevede la possibilità di definire accordi dettagliati per specifici programmi di lavoro, ricerca e valorizzazione, redatti sulla base delle indicazioni e delle proposte emerse dalle due Istituzioni, ferma restando la possibilità di svolgere attività in maniera autonoma e/o in collaborazione con altri Enti.

TENUTO CONTO che il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri è beneficiario di una serie di finanziamenti volti al miglioramento della fruizione, valorizzazione e accessibilità del sito, al fine di adeguarlo alle caratteristiche definite dalla normativa gli standard qualitativi e quantitativi imposti dall'*Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale – DM 113 del 21/02/2018*;

TENUTO CONTO altresì che il sito è beneficiario in particolare dell'intervento denominato "*Locri, Parco Archeologico Nazionale di Locri - Interventi per il miglioramento dell'accessibilità – Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 comma 140 - CUP F14H16001590001*" di cui è RUP il funzionario Architetto Elena Rita Trunfio e responsabile scientifico è il Direttore *ad interim* della Direzione regionale Musei Calabria Dott. Filippo Demma (Giusta nomina Rep. Decreto n. 35 del 19/05/2021);

CONSIDERATO che per la redazione ed esecuzione del suddetto progetto è necessario un supporto di tipo altamente specialistico nel settore archeologico, al fine di strutturare l'intervento tenendo conto delle recenti scoperte effettuate sul sito, valorizzando aspetti e conoscenze finora poco evidenziate nei percorsi di visita, nonché è necessario dotarsi di un supporto specialistico per l'ideazione e la realizzazione del piano della didattica e della valorizzazione del Parco Archeologico Nazionale di Locri;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO,

vista la piena condivisione dei contenuti del presente Accordo da parte del Direttore *ad interim* della Direzione regionale Musei Calabria e dei referenti scientifici di cui all'Art. 3 della succitata Convenzione, Funzionario Arch. Elena Rita Trunfio, Direttrice del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri per la Direzione regionale Musei Calabria e il prof. Diego Elia, con la collaborazione della dott.ssa Valeria Meirano, per il Dipartimento di Studi Storici, in attuazione all'art. 2 della Convenzione Rep. Convenzioni Italia DRM Calabria n. 12 del 15 luglio 2022 e Rep. UNITO n. 19/2022 Prot n. 1717 del 15 luglio 2022, con la sottoscrizione del presente Accordo attuativo, le parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Obiettivo specifico dell'accordo attuativo

Nell'ambito della finalità generale della richiamata Convenzione, obiettivo specifico del presente Accordo è il supporto scientifico di natura archeologica nelle fasi di ideazione, redazione ed esecuzione del progetto denominato "*Locri, Parco Archeologico Nazionale di Locri - Interventi per il*

miglioramento dell'accessibilità – Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 comma 140 - CUP F14H16001590001” la cui finalità è quella di migliorare, in particolare, l'accessibilità cognitiva del sito archeologico attraverso la realizzazione di un intervento di carattere ampio che si basi anche sulle più recenti scoperte archeologiche realizzate nell'area, e mirato alla razionalizzazione dei percorsi di visita attraverso un piano didattico e della valorizzazione evoluto e basato sulle linee guida della comunicazione museale promosse dal Ministero della Cultura.

Art. 2 – Attività oggetto dell'Accordo

Per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, le attività oggetto del presente Accordo sono quelle di seguito elencate:

- supporto scientifico specialistico per la riorganizzazione dei percorsi di visita volti al miglioramento dell'accessibilità cognitiva e alla migliore comprensione delle diverse aree archeologiche del Parco;
- supporto scientifico specialistico per l'ideazione delle strategie di comunicazione del piano della didattica e della valorizzazione;
- supporto scientifico specialistico e redazione dei contenuti degli apparati didattici;
- supporto scientifico e assistenza archeologica per saggi preliminari volti al miglioramento della leggibilità delle aree già indagate o alla realizzazione di nuovi percorsi e relative infrastrutture;
- supporto alla disseminazione e alla comunicazione dei risultati delle attività scaturite dal progetto.

Art. 3 – Modalità operative e organizzative

Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo e per tutta la durata di tale Accordo e per garantire il coordinamento e lo svolgimento del lavoro, l'Università di Torino, tramite il proprio responsabile scientifico, garantisce il coinvolgimento di varie figure in campo archeologico, diagnostico, ecc., anche di carattere interdisciplinare, a seconda delle necessità via via imposte dagli sviluppi del progetto; il responsabile scientifico, inoltre, tiene un elenco aggiornato di tali figure. Tale gruppo parteciperà attivamente alle attività regolate dal presente Accordo in virtù dell'organizzazione stabilita dai responsabili scientifici della Convenzione e delle esigenze dettate dal cronoprogramma dell'intervento di che trattasi, incluse le fasi ricognitive e analitiche da effettuare in loco. L'intero gruppo di lavoro, per il tramite dei Responsabili Scientifici della Convenzione, avrà cura di rapportarsi costantemente con il RUP e il responsabile scientifico del progetto succitato.

Art. 4 – Impegni e obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza e secondo quanto definito dall'Accordo sottoscritto in data 15/07/2022, ad operare e a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento, la realizzazione e l'integrazione delle attività di cui all'art. 2.

L'accordo ha durata pari a 2 anni dal momento della sottoscrizione; tale termine può essere sospeso o interrotto solo con atto scritto da parte del Responsabile del procedimento, eventualmente anche su richiesta motivata del Referente Scientifico dell'Università di Torino prof. Diego Elia.

L'Università degli Studi di Torino provvederà in particolare:

- a predisporre il piano delle attività di propria competenza e il calendario delle stesse per ogni semestre di attività da sottoporre alla DRM-CAL per la sua approvazione, che dovrà essere comunicata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione relativa, in assenza della quale varrà il silenzio-assenso;
- a provvedere alla realizzazione delle attività di propria competenza, coinvolgendo personale strutturato, studenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti, nonché reclutando personale esperto, professionisti e borsisti, o coinvolgendo soggetti esterni;
- a curare l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle attività di propria competenza e la stesura della relazione programmatica, delle relazioni intermedia e conclusiva sui risultati conseguiti; le relazioni dovranno essere consegnate rispettivamente all'inizio del progetto, alla conclusione del primo anno e a 90 giorni dopo la conclusione del progetto. Tali relazioni costituiscono la rendicontazione scientifica delle attività. Non è prevista altra forma di rendicontazione;
- a consegnare testi e relativo materiale illustrativo allo stato di bozza inerenti gli apparati didattici previsti nella relazione programmatica, entro 90 giorni dopo la conclusione del progetto, e a offrire supporto alle professionalità coinvolte per la redazione grafica degli apparati didattici.

In aggiunta alla co-supervisione scientifica e alla predisposizione delle condizioni necessarie allo svolgimento delle attività presso la sede di Locri, la DRM-CAL si impegna:

- a trasferire in tre soluzioni al Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino i fondi necessari al cofinanziamento delle attività, per un totale di euro 60.000,00 (euro sessantamila,00) esente da IVA, di cui euro 30.000,00 (euro trentamila,00) alla consegna della relazione programmatica, euro 15.000,00 (euro quindicimila,00) alla conclusione del primo anno di attività, euro 15.000,00 (euro quindicimila,00) alla conclusione del progetto, previa consegna da parte dell'Università delle relazioni intermedia e finale delle attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle spese finanziate rientrano compensi e remunerazioni, varie forme di contratto e borse di studio, costi di

missione, noleggio e acquisto attrezzature, riparazione e manutenzione attrezzature, forniture di servizi (soggetti esterni), materiale di consumo e tutto ciò che il Referente scientifico ritiene opportuno al buon compimento del progetto.

I fondi saranno erogati esclusivamente previa presentazione delle relative note di debito da parte del Dipartimento di Studi Storici.

Tale importo trova copertura finanziaria sull'intervento denominato *"Locri, Parco Archeologico Nazionale di Locri - Interventi per il miglioramento dell'accessibilità – Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 comma 140 - CUP F14H16001590001"*.

Il conto corrente per il trasferimento del contributo è il conto per operatività settore pubblico 0037135 con la causale *"Locri, Parco Archeologico Nazionale di Locri - Interventi per il miglioramento dell'accessibilità – Legge 11/12/2016 n. 232 art. 1 comma 140 - CUP F14H16001590001"* e il codice dipartimento - Studi Storici D225.

Art. 5 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia alla disciplina contenuta nella Convenzione che costituisce il quadro di riferimento dell'Accordo.

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tab. B del DPR 642/1972.

Il presente accordo è redatto in un unico originale elettronico, che sarà sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990 n. 241.

Per la Direzione Generale Musei Calabria
Il Direttore *ad interim*
Dott. Filippo Demma Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da
FILIPPO DEMMA

CN = DEMMA FILIPPO
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
C = IT

Per il Dipartimento Studi Storici
Il Direttore Prof. Gianluca Cuniberti Firmato digitalmente

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da Gianluca Cuniberti
Data: 08.03.2023 09:40:35 CET

Per la Direzione Ricerca
La Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta Firmato digitalmente

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da Antonella Trombetta
Data: 08.03.2023 15:45:26 CET